

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A SOGGETTI ESTERNI A CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE – UDINE

Art. 1 – Definizioni

Si ha un incarico professionale quando ha rilievo il carattere personale della prestazione, quindi, la stessa deve essere resa da un professionista. Il carattere personale determina che la scelta, pur dovendo muovere da valutazioni comparative, non debba essere preceduta da gara.

Si ha, invece, un contratto di servizio quando ha rilievo l'organizzazione di mezzi e di risorse con cui viene eseguita la prestazione, quindi la stessa deve essere svolta da un'impresa. Questo comporta che la scelta debba essere effettuata con procedura concorrenziale.

Art. 2 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina (ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.) le procedure per il conferimento d'incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, professionale, ad esperti di particolare e comprovata competenza.

Art. 3 – Esclusioni

Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti a legali per la difesa e rappresentanza in giudizio e, in generale, a tutti gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge.

Gli incarichi professionali di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'attività di collaudo e verifica di conformità non rientrano nei casi previsti dal presente regolamento, ma si rinvia a quanto previsto in materia dal codice dei contratti pubblici.

Art. 4 – Presupposti per il conferimento

Gli incarichi professionali vengono conferiti dall'Ente, attraverso determina a contrarre del Direttore, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) ConCentro deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva, soggettiva o entrambe di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alle Camera di Commercio e alle loro strutture satellite, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del conferente;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata cioè resa da esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 5 – Tipologia degli incarichi

Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento d'incarichi professionali e di collaborazione:

1. per studi, ricerche e consulenza finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Amministrazione;
2. a contenuto operativo, consistenti in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Ente (ad esempio: soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo).

Gli incarichi sono affidati mediante i seguenti contratti:

- contratti di lavoro autonomo di natura occasionale: si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; dagli stessi derivano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente;
- contratti di lavoro autonomo di natura professionale: la prestazione è resa da soggetti in possesso di partita Iva che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione.

Art. 6 – Individuazione delle professionalità

L'Ente procede, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8 del presente regolamento, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure selettive, pubblicizzate attraverso uno specifico avviso di selezione pubblicato sul sito internet (<https://concentro.pnud.camcom.it/>) o da far conoscere tramite altri mezzi che non comportino spese o appesantimenti delle procedure.

Nell'avviso sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) la durata dell'incarico;
- d) il luogo dell'incarico, la modalità di realizzazione del medesimo ed il termine entro il quale la prestazione deve essere eseguita;
- e) il compenso, ove determinabile a priori, previsto e le altre eventuali informazioni correlate;
- f) l'avviso che l'incarico conferito sarà pubblicato sul sito di ConCentro <https://concentro.pnud.camcom.it/>.

Per l'ammissione alle procedure selettive, occorre che il soggetto interessato risponda ai seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici;
- b) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale né avere procedimenti penali in corso;
- c) essere in possesso, ove previsto, della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei "curricula" e delle relative offerte ed un ulteriore termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.

Art. 7 – Selezione degli esperti

L'Ente, anche attraverso una commissione appositamente costituita della quale facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico

professionale valutando gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche sulla base dei seguenti criteri:

- a) qualificazione professionale riferibile allo svolgimento dell'incarico;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore;
- c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- d) eventuali riduzioni della tempistica di realizzazione dell'attività professionale;
- e) entità del compenso professionale offerto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In relazione alle peculiarità dell'incarico, ConCentro può definire ulteriori criteri di selezione. Ove le commissioni fossero costituite devono essere nominate dal Direttore.

Art. 8 – Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura selettiva

In deroga a quanto previsto dall'art. 6, l'incarico può essere conferito in via diretta, senza esperimento di procedura selettiva, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) nomina dei componenti degli organismi di controllo interno in qualunque modo denominati;
- b) nomina dei componenti di commissioni tecniche o di gruppi di lavoro istituiti per lo svolgimento di attività istituzionali, anche delegate o previste da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati;
- c) non abbiano avuto esito le procedure selettive di cui al precedente art. 6, a patto che non siano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- d) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le condizioni per la realizzazione delle attività non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea o da altre amministrazioni pubbliche, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- f) nel caso di proroga di un precedente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- g) quando la prestazione professionale sia caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" ed il relativo compenso sia pari ad un massimo di 10.000,00 euro per l'attività prevista nel suo complesso;
- h) quando la natura specialistica della prestazione è tale che possa essere fornita da un solo prestatore o da un numero molto ristretto di esperti con comprovata esperienza e/o specializzazione a livello nazionale e/o internazionale.

Il conferimento di incarico senza esperimento di procedura selettiva deve essere enunciato e motivato nel provvedimento.

Art. 9 – Disciplinare di incarico

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposito atto contenente i seguenti elementi:

- a) le generalità dell'incaricato;
- b) la natura della collaborazione (occasionale o professionale);
- c) l'oggetto della prestazione;
- d) il luogo e le modalità di svolgimento della stessa;
- e) la durata del contratto;

- f) l'ammontare del compenso, le modalità di pagamento e gli eventuali rimborsi spese;
- g) l'eventuale determinazione di penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- h) l'eventuale definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- i) il foro competente in caso di controversie;
- j) l'avviso della pubblicazione dell'incarico conferito sul sito dell'Ente <https://concentro.pnud.camcom.it/>.

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altre amministrazione occorre acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'Ente di provenienza.

Art. 10 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il direttore e/o il responsabile dell'area di riferimento verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico in tutte le sue fasi. Accerta, altresì, il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

Art. 11 – Liste di accreditamento di esperti

ConCentro istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivisi per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate con cadenza biennale.

L'utilizzo degli elenchi dovrà in ogni caso garantire il pieno rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità nella scelta del soggetto a cui affidare l'incarico.

Art. 12 – Pubblicità ed efficacia

ConCentro rende noti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicazione periodica degli elenchi di consulenti ed esperti sul sito <https://concentro.pnud.camcom.it/>. L'efficacia dei suddetti incarichi decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito dell'Ente. Gli incarichi conclusi saranno eliminati dall'elenco pubblicato nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 13 – Disposizioni generali di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa in materia di collaborazioni di lavoro autonomo occasionale ed incarichi professionali.